

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, promuove e disciplina ogni utile iniziativa per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione Campania, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove il controllo del randagismo per realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) animali randagi: gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
 - d) animale sinantropo: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;
 - e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;
 - f) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
 - g) banca dati regionale anagrafe canina e felina: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchips identificativi per cani, gatti e furetti;
 - h) prestazioni sanitarie di primo livello: tutte le attività di anagrafe, sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso erogate anche in regime di ricovero o di *day hospital* rese dalle aziende sanitarie locali (AASSLL) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
 - i) prestazioni sanitarie di secondo livello: tutte le attività di diagnostica specialistica

strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di *day hospital* rese dalle AASSLL in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;

- j) maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, procurata fame o sete, gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

Art. 3

Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione

1. I proprietari e detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.
2. I proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
3. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 5 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile pubblico o convenzionato.
4. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

Art. 4

Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991.
2. È vietato:
 - a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
 - b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
 - c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
 - d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi

- sofferenze;
- e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
 - f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
 - g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
 - h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
 - i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
 - j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
 - k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art. 5

Banca dati regionale anagrafe canina e felina

1. È istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato.
5. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
6. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
7. I cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'ASL a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
8. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici;
 - b) dai veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.
9. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il

- microchip identificativo.
10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
 - b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
 - c) lo smarrimento del cane entro cinque giorni dall'evento;
 - d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.
 11. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
 12. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
 13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
 14. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
 15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.
 16. È vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
 - a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 14;
 - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.

Art. 6

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. I servizi veterinari delle AASSLL:
 - a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
 - b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
 - c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 7. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla ASL e dal comune;
 - d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
 - e) espletano la gestione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
 - f) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
 - g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale,

- Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;
- h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
 - i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;
 - j) promuovono e partecipano a iniziative promosse da Regione, province, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), comuni, comunità montane, ordini veterinari provinciali, università, enti o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono.
2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello anche attraverso il ricorso al centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria, istituito con la delibera di Giunta regionale n. 1940 del 320 dicembre 2009.
 3. Il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria affianca i competenti servizi veterinari delle AASSLL nel processo di adeguamento agli standard prestazionali di primo livello, di cui al comma 1, attraverso l'elaborazione di piani operativi corredati di cronoprogramma degli interventi.
 4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognosi di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

Art. 7

Competenze dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
 - a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione mediante convenzione alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16;
 - b) a convenzionarsi con canili privati e con canili gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Tali strutture convenzionate possiedono tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3;
 - c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL;
 - d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g);
 - e) ad aggiornare i servizi veterinari delle AASSLL sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
 - f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le

- adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
- g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato), in materia di protezione degli animali;
 - h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina.
 - i) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
2. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Art. 8

Canili municipali e canili privati

1. La Regione, d'intesa province e comuni, promuove la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti.
2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.
3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali tiene conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) un reparto contumaciale isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati;
 - b) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
 - c) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
 - d) i box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
 - 1) 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi);
 - 2) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi);
 - 3) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi);
 - 4) 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
 - e) i box che accolgono più animali rispettano le misure di cui alla lettera d) a seconda del numero e del tipo dei animali ivi ospitati.
4. I locali del canile hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.
5. I box di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione.
6. La progettazione, oltre le specifiche tecniche, tiene conto delle necessità fisiologiche e

- biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti anche attraverso la previsione di aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box nonché di ricoveri multipli per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
7. I canili privati possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Queste sono applicabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 3 lettera d), anche nel caso di canili sedi di attività di commercio di animali da compagnia conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593.
 8. Il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, affida la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista che si fa carico della gestione sanitaria dello stesso.
 9. Le strutture adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani sono fornite di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente, che contiene almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane.
 10. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche sono identificati con microchip e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero.
 11. La ricettività massima di ogni struttura pubblica o privata, ossia il numero massimo di animali che può ospitare, è indicata, come requisito indispensabile, all'atto della presentazione della SCIA al competente SUAP territoriale.
 12. Le strutture di cui al comma 9 sono dotate di personale per il governo degli animali in numero adeguato e dotato di esperienza sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
 13. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati e le associazioni protezionistiche presentano alle AASSLL territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Controllo del randagismo

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati e restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 5 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.
2. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati. Il servizio veterinario dell'ASL competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.
3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. Trascorsi trenta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all'adozione.
4. Gli animali dei rifugi municipali, dei canili privati convenzionati con i comuni, dei canili

- privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.
5. È istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.

Art. 10

Cani di quartiere

1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal servizio veterinario dell'ASL, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 16, al sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.

Art. 11

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente essi vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle AASSLL, anche mediante piani di contenimento delle nascite mediante programmi che prevedano le sterilizzazioni in base al tasso di natalità e mortalità della stessa colonia.
4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche mediante medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.
5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1.
6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 16, cui compete in occasione dei piani di sterilizzazione l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e di rimetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 12

Trasporto e vendita di animali d'affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.

4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
 - a) la privazione di cibo o di acqua;
 - b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
 - c) la ventilazione inadeguata;
 - d) l'esposizione alle intemperie;
 - e) la costrizione in ambienti non igienici.
5. È fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 4.
6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
 - a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
 - b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;
 - c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;
 - d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
 - e) effettuare, in conformità all'articolo 5, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.
7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.
8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati regionale anagrafe canina e felina.

Art. 13

Educazione e formazione

1. La Regione promuove attraverso il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria, ed in collaborazione con le AASSLL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.
3. La Regione attua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria ed in collaborazione con le AASSLL, le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art. 14

Contributi regionali

1. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.

2. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con:
 - a) quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 281 del 1991, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
 - b) fondi regionali.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e ASL competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato).
2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle AASSLL.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 16, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

Art. 16

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione da almeno tre anni, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL.
3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti per sede

di attività.

4. Ciascuna associazione iscritta all'albo regionale di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno precedente in collaborazione con il servizio veterinario della ASL. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale.
5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Art. 17

Manifestazioni popolari

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competenti solo se:
 - a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 18

Tecniche di pet-therapy e cimiteri

1. Le strutture da dedicare alle attività *pet-therapy* sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di *pet-therapy* è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'ASL che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.
2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di *pet-therapy* è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.
3. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

Art. 19

Sanzioni e ammende

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
 - b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettere da a) a f) e commi 4, 5, 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;

- d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 16, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
 - e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
 - f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e all'articolo 12, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AASSLL e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 20

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AASSLL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione triennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
 - d) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria;
 - e) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
 - f) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale
 - g) Il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria monitora i costi diretti e indiretti sostenuti dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 nella gestione del

randagismo.

Art. 22

Abrogazioni

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

Art. 23

Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte per il corrente esercizio finanziario nella missione 13 (tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Capitolo 7620 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, N. 281) e programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo – Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.